REGOLAMENTO (CEE) N. 3656/84 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune aringhe, fresche o refrigerate, della sottovoce ex 03.01 B I a) 2 aa) delle tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che nella Comunità le possibilità, fino al 14 febbraio 1985, di produzione di aringhe intere, fresche o refrigerate, utilizzate per talune preparazioni culinarie, mostrano un'insufficienza qualitativa che non permette di soddisfare il fabbisogno specifico dell'industria comunitaria di trasformazione ;

considerando che conviene pertanto prevedere per questi prodotti specifici un contingente tariffario comunitario autonomo ; che occorre limitare il contingente alle aringhe intere della sottovoce ex 03.01 B I a) 2 aa) della tariffa doaganale comune, presentate allo stato fresco o refrigerato e destinate alla produzione di talune preparazioni culinarie che richiedono aringhe di carne soda e bianca, di taglia molto piccola, di un elevato grado di freschezza e di un tenore di grassi non superiore al 12 % ; che le aringhe pescate nel Mar Baltico in questo periodo dell'anno corrispondono di norma a queste caratteristiche e che quelle provenienti da altre popolazioni, quale la popolazione atlantico-scandinava, possono corrispondervi ;

considerando che il contingente tariffario autonomo deve pertanto riferirsi a talune categorie di taglia e di freschezza indicate nel regolamento (CEE) n. 103/76 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3250/83 [2], ed a categorie di un tenore di grassi non superiore al 12 % ; che l'ammissione al beneficio del contingente deve essere subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese fornitore, che attesti che i prodotti sono stati pescati nel Mar Baltico oppure che i lotti dei prodotti esportati in provenienza da altre popolazioni, quale la popolazione atlantico-scandinava, corrispondono all'insieme dei criteri richiesti ; che conviene dunque aprire, per un periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 14 febbraio 1985, un contingente tariffario autonomo di 10 000 tonnellate e ripartirlo tra taluni Stati membri, tenendo conto dell'obbligo di rispettare il prezzo di riferimento comunitario fissato secondo l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 [3] ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979, la Repubblica ellenica è tenuta, per i prodotti in questione, ad applicare integralmente il dazio della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1981 ; che, pertanto, è necessario coprire col beneficio del contingente tariffario in questione il fabbisogno di detto Stato membro nel corso del periodo contingentale ;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che si tratta di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazioni che si rivelano nella Comunità e che può pertanto ammettersi, a titolo sperimentale, che il volume contingentale sia ripartito in funzione del fabbisogno supplementare stimato per ciascuno Stato membro ; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di quelli che avessero esaurito le loro quote iniziali nonché l'eventuale fabbisogono che dovesse manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume contingentale ;

---

[1] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 20.
[3] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 14 febbraio 1985 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 10 000 tonnellate di aringhe intere e di filetti doppi di aringhe, freschi o refrigerati, della sottovoce ex 03.01 B I a) 2 aa) della tariffa doganale comune, con caratteristiche di carne soda e bianca, tenore di grasso medio del 12 % e, quando si tratti di aringhe intere, che siano corrispondenti ai criteri di freschezza E e di taglia 2 e 3, definiti nel regolamento (CEE) n. 103/76. Le aringhe pescate nel Mar Baltico corrispondono di norma a queste caratteristiche e quelle provenienti da altre popolazioni, quale la popolazione atlantico-scandinava, possono corrispondervi.

2. Il beneficio del contingente di cui al paragrafo 1 è subordinato al rispetto del prezzo di riferimento fissato dalla Comunità ed è riservato ai prodotti corredati di un certificato conforme al modello che figura nell'allegato, rilasciato all'esportzione dalle autorità competenti del paese fornitore e che attesti che i prodotti sono stati pescati nel Mar Baltico oppure che i lotti dei prodotti esportati in proveninza da altre popolazioni, quale la popolazione atlantico-scandinava, corrispondono all'insieme dei requisiti richiesti di cui al paragrafo 1.

Sono tuttavia dispensate dalla presentazione del certificato in questione le importazioni effettuate in seguito a sbarchi diretti nei porti della Comunità di aringhe di cui al paragrafo 1, pescate tradizionalmente dalle navi da pesca costiera locale, definite all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2062/82 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1995/84 [2].

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è così suddiviso :

a) 8 500 tonnellate per le aringhe intere ;

b) 1 500 tonnellate per i filetti doppi di aringhe.

Articolo 3

1. Una prima parte, pari al volume di 7 650 tonnellate per le aringhe intere e di 1 400 tonnellate per i filetti doppi di aringhe, è ripartita tra alcuni Stati membri ; le quote che, salvo quanto disposto dall'articolo 7, sono valide durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ammontano per questi Stati membri ai quantitativi seguenti :

	Contingente Articolo 2, lettera a) (in tonnellate)	Contingente Articolo 2, lettera b) (in tonnellate)
Danimarca	5 933	100
Germania	1 717	1 300

2. La seconda parte, che riguarda quantitativi rispettivamente di 850 tonnellate e di 100 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in altri Stati membri e domanda il beneifcio del contingente, lo Stato membro interessato preleva dalla riserva una quota uguale al fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile di detta riserva lo consenta.

Articolo 4

Alla data del 25 gennaio 1985 le rimanenze non utilizzate al 24 gennaio 1985 del volume del contingente di cui all'articolo 2, lettera b), possono coprire le importazioni di aringhe intere di cui alla lettera a).

(1) GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 82.
(2) GU n. L 186 del 12. 7. 1984, pag. 23.

Articolo 5

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, quali sono fissate dall'articolo 3 ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 7, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito una delle quote iniziali uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga dei paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 6

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 5 sono valide fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 7

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 25 gennaio 1985, la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali, che, al 15 gennaio 1985, ecceda il 10 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 25 gennaio 1985, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 gennaio 1985 incluso, ed imputate al contingente tariffario comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva corrispondente.

Articolo 8

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 5 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 1° febbraio 1985, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura della quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 5 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

Se le importazioni non sono corredate dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri si assicurano che i pesci presentati corrispondono a tutti i requisiti richiesti dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, prima di concedere il beneficio dei contingenti.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 10

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

MODEL TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNG

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

MODEL CERTIFICATE

MODÈLE DE CERTIFICAT

MODELLO DI CERTIFICATO

MODEL VAN CERTIFICAAT

1 Exporter (Name, full address, country) Exportateur (Nom, adresse complète, pays)	2 Number Numéro	00000
	CERTIFICATE CONCERNING HERRING **Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff arrangements in the European Economic Community** **CERTIFICAT CONCERNANT LE HARENG** **délivré en vue de l'obtention du bénéfice du régime tarifaire préférentiel dans la Communauté économique européenne**	
3 Consignee (Name, full address, country) Destinataire (Nom, adresse complète, pays)	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES	9 Quantity in tonnes Quantité en tonnes	10 fob value (1) Valeur fob (1)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above contains exclusively herrings

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-avant contient exclusivement du hareng

1. coming from stocks caught in the Baltic Sea

   provenant des stocks pêchés dans la mer Baltique

2. coming from ..... (indicate where fished) and complying, on presentation, with the conditions as to size, freshness, appearance and fat content appearing on the back of this certificate

   provenant de (lieu de pêche) ..... et répondant, lors de leur présentation, aux conditions de taille, de fraîcheur, d'aspect et de teneur en graisse figurant au verso du présent certificat.

12 Competent authority (Name, full address, country) Autorité compétente (Nom, adresse complète, pays)	At / À ....., on / le ..... (Signature) (Seal) (Sceau)

(Back of herring certificate)

(Verso du certificat hareng)

Size grading Calibrage	kg/fish kg/poissons	Number per kg Pièces au kg
Size 2 Taille 2	from 0,085 to under 0,125 kg de 0,085 à moins de 0,125 kg	9 to 11 9 à 11
Size 3 Taille 3	a) from 0,050 to 0,085 exclusive de 0,050 à 0,085 exclu	12 to 20 12 à 20
	b) from 0,033 to 0,085 exclusive for herrings from the Baltic Sea	12 to 30
	de 0,033 à 0,085 exclu pour les harengs de la mer Baltique	12 à 30

Freshness category : Extra

Catégorie de fraîcheur : Extra

The degree of freshness shall be defined by reference to the appearance, condition and smell as explained in Articles 5 and 6 of Regulation (EEC) No 103/76 and with the help of the freshness ratings in Annex A thereto. The fish must be free from pressure marks, injuries, blemishes and bad discoloration.

Le degré de fraîcheur est défini selon l'aspect, l'état et l'odeur explicités aux articles 5 et 6 et à l'aide du barème de notation figurant à l'annexe A du règlement (CEE) n° 103/76. Les poissons doivent être dépourvus de marques de pression ou d'écorchures, de souillures et de forte décoloration.

Appearance :

Aspect :

White, firm flesh,
Chair ferme et blanche.

Fat content :

Teneur en graisse :

12 % mg maximum.
maximum 12 % mg.